

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 453)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1969
(V. Stampato n. 809)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(TANASSI)

e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 1969*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda, e disposizioni transitorie in tema di locazioni di immobili urbani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali, o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, 6, primo

comma, e 7 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive. Alla stessa data del 31 dicembre 1969 è prorogato il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Il vincolo alberghiero previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies:

Art. 1-bis. — Il termine del 30 giugno 1969 previsto dal primo e secondo comma dello articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive.

Alla stessa data del 31 dicembre 1969 è prorogato il blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione per gli alloggi che non abbiano le caratteristiche di quelli esclusi alla data del 31 dicembre 1967 dal blocco medesimo, e che non siano occupati da conduttori o sub conduttori che versino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Art. 1-ter. — I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, già prorogati a norma dell'articolo 2-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1969.

Art. 1-quater. — La sospensione dell'applicazione dell'articolo 608 del codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, prevista dal primo comma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogata al 30 giugno 1970.

Art. 1-quinquies. — Il primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, è sostituito dal seguente: « Il pretore su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente, può prorogare per più volte e per non più di 18 mesi complessivamente la data di esecuzione fissata ai sensi e nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti ».

Art. 1-sexies. — Per quanto non è previsto dai precedenti articoli continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 28 luglio 1967, n. 628.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 23 dicembre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'ulteriore proroga dei regimi vincolistici delle locazioni di immobili destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane nonché dei contratti di locazione di immobili adibiti a uso di albergo, pensione o locanda, da ultimo prorogati al 31 dicembre 1968 con decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro per il turismo e lo spettacolo;

DECRETA :

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articolo 4, primo comma, e 6, primo comma, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 30 giugno 1969.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1968.

SARAGAT

RUMOR — GAVA — TANASSI —
NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA